



COMUNE DI SILVANO PIETRA

ORDINANZA 07/2019

SPURGO DEI FOSSI E TAGLIO DELLE SIEPI LATERALI ALLE STRADE COMUNALI, VICINALI ED INTERPODERALI

IL SINDACO

- ❖ Premesso che i proprietari ed i conduttori dei fondi hanno il dovere:
 - di mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade in stato tale da impedire lo scoscendimento del terreno o l'ingombro del fosso o del piano viabile;
 - di mantenere sgombri i fossi dal terreno che vi fosse eventualmente franato o da qualsiasi altro materiale, oltre che dalla vegetazione, in modo da garantire il libero deflusso delle acque;
 - di non modificare, interrompere o alterare il percorso e la dimensione dei fossi esistenti lateralmente o in contatto delle strade;
 - di regolare l'irrigazione dei terreni laterali alla strade in modo tale che non derivi danno alle opere stradali;
- ❖ Riscontrato tuttavia l'attuale condizione di degrado dei fossi fronteggianti le vie comunali, vicinali ed interpoderali presenti sul territorio comunale, causata dalla completa assenza di manutenzione periodica e da una evidente negligente noncuranza;
- ❖ Ritenuto pertanto necessario intervenire al fine di allontanare ogni causa che possa ostacolare la viabilità, attraverso l'adozione di un'ordinanza urgente;
- ❖ Visto il D.L. n° 285 del 30.04.1992, aggiornato con D.L. n° 360 del 10.09.1993, relativo alle norme per la tutela delle strade e della circolazione;
- ❖ Visto lo Statuto Comunale;
- ❖ Visto il D.L. 267/2000;
- ❖ Visto il Regolamento di Polizia Rurale;

ORDINA

A TUTTI I PROPRIETARI DEI TERRENI IN TERRITORIO DI SILVANO PIETRA, CONFINANTI CON STRADE COMUNALI, VICINALI ED INTERPODERALI, DI PROVVEDERE ENTRO IL:

31 OTTOBRE 2019


Di eseguire o far eseguire quanto segue:

1. La falciatura dell'erba, espurgo e razionale pulizia dei fossi stradali, onde mantenere entrambe le ripe ed il fondo dei fossi stessi in condizioni tali da permettere il permanente e regolare flusso delle acque piovane a trasportare fuori dalla strada i relativi rifiuti di terriccio scavato;

2. Il taglio delle siepi situate lungo le strade, nei rettilinei, nelle curve, negli incroci, ad una altezza tale da non ostacolare o ridurre il campo visivo necessario a salvaguardare l'incolumità della circolazione;
3. Il taglio dei rami delle piante adiacenti le ripe dei fossi, che si protendono o che lasciano cadere frutti o detriti sul ciglio della strada;
4. Di fare in modo che i terreni confinanti con strade pubbliche debbano essere provvisti, in adiacenza alla strada, di fossi adeguatamente dimensionati, in grado di smaltire le acque piovane ed evitare che le medesime invadano o permangano sulla sede stradale.

Nel caso di mancato adempimento nel termine sopra assegnato, si avvertano gli interessati che si provvederà d'ufficio, ai sensi del Regolamento di Polizia Rurale, ponendo le relative spese a carico di ogni obbligato, salvo il procedimento contravvenzionale previsto del predetto Regolamento e dall'art. 7bis del D.L. 267/2000.

**Il Sindaco
Luciano Antonio Calderini**



**Il Tecnico Comunale
Geom. Massimo Picchi**

